

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i Decreti dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019, n.12 del 23 marzo 2020, n.13 dell'1 aprile 2020, n.17 del 15 Aprile 2020, n. 34 del 21 luglio 2020, n. 45 del 25 settembre 2020, n. 50 del 9 novembre 2020, n. 57 del 4 dicembre 2020 e n. 8 del 21 gennaio 2021 che, tra l'altro, hanno previsto misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi per effetto della pandemia da COVID-19 e che hanno riformulato le disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*" in corso di pubblicazione, che prevede tra l'altro, all'art. 109, comma 5, ulteriori assegnazioni in corso di anno nel fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO l'Ordine del Giorno n. 521 del 31 marzo 2021 dell'Assemblea Regionale Siciliana e, in particolare, nella parte in cui si riferisce che "*TIRFIS FinSicilia S.p.A. è intermediario finanziario iscritto nell'albo unico, nonché società in house per la Regione Siciliana e che, in applicazione della normativa per le società in house providing è richiesto che almeno una quota pari all'80% del fatturato debba derivare dalle attività svolte nei confronti dell'Amministrazione pubblica di riferimento*";

VISTA l'"*Offerta Tecnica ed Economica nell'ambito dell'affidamento di cui al comma 4 dell'art. 10 L.R. 9/2020, limitatamente ai contributi a fondo perduto in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa*" del 15 febbraio 2021 e, in particolare, per i limiti ivi riferiti in ordine agli aspetti commissionali;

CONSIDERATA la rilevanza delle imprese dei settori delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, le quali attraversano un momento di particolare difficoltà a causa delle misure poste in essere per il contenimento della pandemia di COVID-19;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto nell'art. 3 del D.A. 17/GAB del 17.6.2019, non si è riscontrato notevole utilizzo (tiraggio) con riguardo a taluni dei suddetti plafond da parte delle imprese cui gli stessi sono destinati;

RITENUTO che vi siano ai fini puramente finanziari le condizioni per rideterminare le disponibilità destinate ai singoli plafond nell'ambito del Fondo Sicilia, al fine di fornire adeguata risposta alle istanze delle imprese;

DECRETA

Art. 1

Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa

In relazione alle finalità di cui al decreto del Presidente della Regione n. 611 del 2 novembre 2020, al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa operanti nel territorio dell'Isola, sino al 31 dicembre 2021 e comunque sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, l'IRFIS FinSicilia nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 22.2.2019 n. 1 e s.m.i. è autorizzata a concedere a valere sul plafond pari a 10 milioni di euro di cui al successivo articolo 3 contributi a fondo perduto a fronte del fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti, destinati come segue:

- Ai quotidiani cartacei nella misura del 40%;
- A iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità nella misura del 7%;
- A iniziative editoriali on-line nella misura del 25%;
- Ad emittenti radiotelevisive nella misura del 25%;
- Ad agenzie di stampa nella misura del 3%.

I presenti interventi saranno ripartiti per le finalità e conformemente alle modalità e procedure di cui al citato decreto del Presidente della Regione n. 611 del 12 novembre 2020 e potranno essere concessi anche in via anticipatoria rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 5 ed ai commi 1 e 4, prima parte, dell'art. 10 della legge regionale n.9 del 12 maggio 2020, s.m.i.

Art. 2

Linee di intervento

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto nell'articolo 6 del D.A. n. 12 del 23 marzo 2020, dell'articolo 1 del D.A. n. 57 del 4 dicembre 2020 e dell'art. 4 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021, le disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 1 del 22 febbraio 2019 e s.m.i. sono riformulate come segue:

- Per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto: 10 milioni di euro, cui si fa fronte:
 - per l'importo di € 4 milioni: con le disponibilità residue non impegnate per gli interventi di cui all'articolo 1 del D.A. n. 50 del 9 novembre 2020;
 - per l'importo di € 1,2 milioni: con le disponibilità residue non impegnate per gli interventi di cui all'articolo 1 del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021;
 - per il rimanente importo di € 4,8 milioni: con le disponibilità sul Fondo Sicilia che non sono destinate a specifici plafond in base alla vigente normativa.

Restano invariate le altre disposizioni relative alle disponibilità del Fondo Sicilia, nonché le disposizioni sulla rendicontazione relativa al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) alle quali dovrà prestarsi ossequio.



Art. 3

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina vigente per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia.

Art. 4

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 3-5-2021

L'Assessore

Gaetano Almaso



